

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 776

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, RALLO, ALOI**

*Presentata il 4 novembre 1983*

**Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270,  
recante norme per il reclutamento del personale docente e  
per la sistemazione del personale precario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'avvio dell'anno scolastico 1983-1984 costringe a prendere atto delle conseguenze cui ha portato l'applicazione della legge n. 270 del 20 maggio 1982, la cosiddetta « legge sul precariato », che, nello spirito originario, avrebbe dovuto metter un punto fermo all'annoso problema del precariato, ma si è rivelata inadeguata e ricca di contraddizioni.

La legge n. 270 del 1982, infatti, non solo ha comportato un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, ma ha operato gravi discriminazioni fra i precari in relazione ai tempi, ai modi ed alla certezza dell'immissione in ruolo; in particolare, poi, ha leso i diritti ed i legittimi interessi delle centinaia di insegnanti abilitati, che dal 1974 sono stati costretti ad una condizione di precariato dalle inadempienze dello Stato, che per ben un decennio non ha indetto concorsi a cattedra. Con la

legge n. 270 del 1982 non si opera giustizia nei riguardi di questa categoria, ma la si emargina ancora una volta, consentendo che gli insegnanti abilitati siano « superati » nelle operazioni di immissione in ruolo da parte di colleghi in possesso di minor titoli professionali e che hanno al loro attivo un minor numero di anni di servizio statale non di ruolo.

La disoccupazione è attualmente, dunque, la condizione e la prospettiva degli insegnanti abilitati del 1974, i quali pure, proprio in base alla legge n. 270 del 1982 (articoli 27, 31, 28, secondo comma) sarebbero in possesso di tutti i titoli occorrenti per la immissione in ruolo.

Ma altre considerazioni vanno fatte in merito: mentre la legge n. 270 del 1982 proponeva programmaticamente « la adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente », la or-

dinanza ministeriale del 5 febbraio 1983 — che rendeva possibile il trasferimento interprovinciale di centinaia di beneficiari della legge (abilitati e non abilitati, immessi o da immettere in ruolo) — contemporaneamente privava di ogni effettiva tutela il diritto al lavoro dei supplenti annuali abilitati in attesa di immissione in ruolo.

In tal modo non solo si è consentita la immissione in ruolo degli insegnanti nominati dai provveditori senza il rispetto delle graduatorie provinciali (i casi più eclatanti sono costituiti dalle nomine nei corsi CRACIS e da quelle dei corsi di sostegno: comode scorciatoie per superare agevolmente chi nelle graduatorie provinciali degli abilitati aspiranti ad incarico era in possesso di punteggio più alto, grazie alla specificità dei servizi prestati, passando poi nel normale organico provinciale), ma la legge è venuta meno ai suoi impegni programmatici: nel nord d'Italia ha creato le codizioni per la formazione di nuovo precariato; nel sud, invece, di garantire la sistemazione e l'azzeramento del precariato esistente, ha ricondotto allo stato di disoccupazione centinaia di supplenti annuali abilitati, quegli insegnanti, cioè, che per circa dieci anni, in attesa dei concorsi promessi solo dalla legge n. 463 del 9 agosto 1978, avevano continuato a lavorare nella loro provincia, con nomine effettuate dai presidi, nel rispetto dei diritti di chi li precedeva in graduatoria, consentendo, in tal modo, il regolare funzionamento delle scuole statali.

I fatti più recenti sono noti: in applicazione della citata ordinanza ministeriale, si è verificato una « fuga » dal nord di centinaia di ex precari, i quali, precedentemente all'emanazione della legge n. 270 del 1982, da semplici laureati, non abilitati, avevano, col solo punteggio di laurea, nessuna possibilità di lavoro nelle province d'origine (dove le graduatorie per incarichi e supplenze di abilitati e non abilitati erano assai nutrite e solo per gli abilitati con punteggi più alti esistevano opportunità lavorative, da precari, nella scuola) avevano ottenuto in qualche

provincia del nord un incarico annuale (semmai per il solo anno scolastico 1980-1981). Per questi docenti, grazie all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1983, v'era ormai la certezza dell'immissione in ruolo in virtù dell'incarico ottenuto nel nord d'Italia: naturale conseguenza è stata la massiccia richiesta di trasferimento sulle dotazioni organiche aggiuntive del sud ed il contestuale abbandono dell'insegnamento nelle province settentrionali, nelle quali, pure, si era fatto ricorso a personale precario proprio per carenza di insegnanti!

Le conseguenze dei meccanismi posti in essere dall'applicazione della legge n. 270 del 1982 sono, come si vede, decisamente gravi.

Nel settentrione molti provveditori, per rendere possibile l'avvio dell'anno scolastico 1983-1984, si son visti costretti a procedere alla nomina di centinaia di supplenti (in sostituzione di altrettanti ex precari trasferiti al sud in virtù della legge n. 270), i quali, avendo diritto alla retribuzione solo sino al settembre 1984, costituiscono *in nuce* una grossa sacca di nuovo precariato.

Nel Meridione i trasferiti sulle dotazioni organiche aggiuntive, in attesa di ottenere l'immissione in ruolo e la sede definitiva nella provincia di trasferimento, verranno regolarmente retribuiti ed utilizzati per le supplenze superiori a cinque mesi, ma anche per quelle temporanee di breve durata (legge n. 270 del 1982, articolo 14), il che, nel Sud, significa la disoccupazione per i « vecchi » insegnanti, abilitati fin dal 1974, che, pur avendo cumulato punteggio per aver prestato sette, otto o più ancora anni di servizio in qualità di supplenti annuali nelle scuole statali della loro provincia, non si vedranno rinnovare l'incarico annuale dal provveditore, dal momento che i loro posti sono stati occupati dai « trasferiti » dal Nord!

In attesa di una loro ipotetica immissione in ruolo che dovrebbe avvenire « ...nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986... » (secondo comma

articoli 27, 31, 38 della legge n. 270 del 1982), questi precari risultano a tutti gli effetti disoccupati dall'anno scolastico in corso dal momento che i giovani trasferiti, appena abilitati e con qualche anno di servizio in altra provincia ma ormai di ruolo o non licenziabili, sono stati inseriti nei nuovi posti dell'organico aggiuntivo provinciale ed a loro saranno affidate supplenze annuali e temporanee.

È comprensibile, a questo punto, la tensione esistente tra i precari abilitati del Sud, in quanto, se è accettabile come soluzione del precariato correlata alla situazione territoriale, l'immissione in ruolo dell'incaricato annuale non abilitato (nominato con il solo punteggio di laurea, semmai per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981), se è giusto che questi ottenga una sede nella provincia in cui è stato incaricato e nella quale vi sia richiesta di insegnanti, appare economicamente dispendioso e giuridicamente iniquo consentire il trasferimento sulle dotazioni organiche aggiuntive di altre province da anni sature di insegnanti e nelle quali non sono stati ancora immessi in ruolo i precari locali, cioè i supplenti annuali abilitati.

È da tener presente, inoltre, che nelle province e per le materie per le quali non sono stati conferiti incarichi annuali ai non abilitati (eccetto che per le categorie speciali), è assurdo che i supplenti annuali abilitati debbano attendere per l'immissione in ruolo la sistemazione dei trasferiti (incaricati non abilitati in altra provincia), cioè di precari con meno titoli e meno anni di servizio.

I supplenti annuali abilitati, in conclusione, sono i soli che la legge n. 270 del 1982 penalizza, in quanto solo per loro non viene fissata una data di decorrenza giuridica per l'immissione in ruolo, né viene riconosciuto come a tutti gli altri

precari (articoli 36, 37, 39, 43, 44) il diritto di utilizzazione in ambito provinciale.

A chi pretende, poi, di ipotizzare una graduatoria nazionale per la immissione in ruolo dei supplenti annuali abilitati, è bene ricordare che se graduatoria nazionale dovesse esservi per l'assegnazione di sede, essa dovrebbe interessare tutti i precari beneficiari della legge n. 270 del 1982, i quali potrebbero usufruire esclusivamente del punteggio cumulato sino al settembre 1981.

Se la legge n. 270 del 1982 si propone la sistemazione del personale precario esistente, se riconosce i diritti di lavoro acquisiti da tutti i precari in servizio danneggiati dal mancato espletamento dei concorsi, se tutela l'anzianità del servizio statale non di ruolo, se riconosce nell'articolo 38 che i supplenti annuali abilitati con più anni di servizio hanno titolo alla immissione in ruolo, allora è necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al testo legislativo per garantire nella realtà tale immissione in ruolo.

A tal fine sono necessarie delle modifiche da apportare agli articoli 19, 27, 31 e 38, fissando, innanzitutto, al 30 settembre 1984 la decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo nelle dotazioni organiche aggiuntive.

Infine con la presente legge si compie un atto di giustizia anche nei riguardi dei docenti di educazione fisica « provvisti di titolo » e completamente ignorati dalla legge n. 270 del 1982: allo scopo risponde il dettato dell'articolo 43-bis.

In conclusione, si può notare, onorevoli colleghi, che nel suggerire modifiche ed integrazioni abbiamo voluto tener conto non delle infinite rivendicazioni squisitamente settoriali che son venute d'ogni parte d'Italia, ma abbiamo teso a razionalizzare una materia delicata ed ardua, ispirandoci esclusivamente a criteri di obiettività e di giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1980, n. 270, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti da altra provincia di insegnanti che siano stati immessi in ruolo ed abbiano già ottenuto la sede secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, sono disposti per compensazione e, solo dopo l'immissione in ruolo di tutti i docenti di cui agli articoli 20, 27, 31 e 38, sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili ».

## ART. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo dal 10 settembre 1984 in base al secondo comma degli articoli 27 e 31, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,

provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi, e del personale da immettere in ruolo.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo dal 10 settembre 1984 in base al secondo comma dell'articolo 38, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente ».

#### ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei corsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche se non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna sta-

tale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 nelle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare entro il 30 novembre 1983 sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli relativi al servizio statale non di ruolo prestato sino all'anno scolastico 1980-1981. I docenti inclusi in questa graduatoria hanno diritto alla utilizzazione nell'ambito delle dotazioni organiche aggiuntive fino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo ».

#### ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 nelle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare entro il 30 novembre 1983 sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi d'accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo d'abilitazione e dei titoli relativi al servizio statale non di ruolo prestato sino all'anno scolastico 1980-1981. I docenti inclusi in questa graduatoria hanno diritto all'utilizzazione nell'ambito delle dotazioni organiche aggiuntive sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo ».

#### ART. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dal seguente:

« Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplenti nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 nelle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare entro il 30 novembre 1983 sulla base del miglior punteggio relativo al titolo d'abilitazione e dei titoli relativi al servizio statale non di ruolo prestato sino all'anno scolastico 1980-1981. I docenti inclusi in questa graduatoria hanno diritto all'utilizzazione nell'ambito delle dotazioni organiche aggiuntive sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il seguente:

« ART. 43-bis. — *Docenti di educazione fisica provvisti di titolo.* — I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, provvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano svolto alla conclusione di quell'anno scolastico almeno tre anni complessivi di servizio, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno ».